



Autorizzazione residenza sanitaria assistenziale "Madonna del Tufo", sita in Rocca di Papa (Roma) - Via Ariccia, 16, ai sensi della L.R. 41/93 e del R.R. 1/94, in attuazione D.G.R. 2499/97 e D.G.R. 1043/98.

## LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore alla Sanità;

**VISTO** il D.P.C.M. 22.12.1989, pubblicato sulla G.U. del 3.01.1990, n. 2, concernente l'atto d'indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni e Province autonome in ordine alla realizzazione di strutture sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti, non assistibili a domicilio o nei servizi semiresidenziali, che indica i requisiti di carattere strutturale;

**VISTO** il D.P.R. 14.01.1997, relativo all'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

**VISTA** la legge regionale del 1.09.1993, n. 41, concernente l'organizzazione, il funzionamento e la realizzazione delle residenze sanitarie assistenziali;

**VISTA** la legge regionale del 20.09.1993, n. 55, che detta norme per la riorganizzazione della rete ospedaliera nel Lazio, ai sensi della legge 30.12.1991, n. 412, con particolare riferimento all'art.11;

**VISTO** il regolamento regionale del 6.09.1994, n. 1, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle residenze sanitarie assistenziali;

**VISTA** la propria deliberazione n. 2499 del 6.05.1997 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la trasformazione delle case di cura per lungodegenza, in attuazione dell'art. 11 della L.R. 55/93, della L.R. 41/93 e del R.R. 1/94;

**PRESO ATTO** che la casa di cura privata "Madonna del Tufo" di Rocca di Papa, ricompresa tra le case di cura da riconvertire, risultava convenzionata per n. 175 posti letto per lungodegenza;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale del 24.03.1998, n.1043, relativa alla presa d'atto del verbale d'intesa, sottoscritto dalla casa di cura privata "Madonna del Tufo" in data 27.02.1998, ai sensi della D.G.R. 2499/97, che prevedeva la disponibilità a riconvertire i predetti posti letto in 80 posti residenza di R.S.A. e 95 posti letto per lungodegenza medica;

**VISTA** la propria deliberazione del 21.12.2001, n.2036, con la quale la casa di cura privata "MADONNA DEL TUFO" sita in Rocca di Papa (Roma) - Via Ariccia, 16, gestita dalla Società "Clinica Medico-chirurgica Madonna del Tufo S.p.A.", con sede in Rocca di Papa, Via Ariccia, 16 - codice fiscale n. 02598320584 - rappresentata da Maria Teresa Vincenzi, nata a Roma il 13.04.1936, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e da Luigi Cuozzo, nato a Roma il 19.05.1941, in qualità di Consigliere Delegato del Consiglio di Amministrazione, è stata autorizzata ai sensi dell'art. 58 della L.R. 64/87, in conformità al nullaosta del Direttore Generale della Azienda USL ROMA II del 9.10.2001 - deliberazione n. 1637, per la tipologia "indirizzo specifico medico per lungodegenza medica", per la capacità ricettiva di 95 posti letto (di cui uno per eventuale isolamento temporaneo), e per le seguenti attività ambulatoriali per pazienti esterni:

- Fisiokinesiterapia;
- Medicina di laboratorio;
- Diagnostica per immagini (radiodiagnostica, ortopantomica, mammografia);
- Poliambulatorio specialistico (tre studi medici) per: fisiokinesiterapia, cardiologia, urologia, odontoiatria, oculistica, neurologia, psichiatria;

**CONSIDERATO** che con la citata deliberazione n. 2036/01 si prendeva atto che l'autorizzazione della R.S.A. sarebbe stata oggetto di provvedimento a parte, e che comunque al punto 5) del dispositivo erano indicati gli spazi e i servizi della casa di cura in comune con la R.S.A.;

**VISTA** la nota del Direttore Generale della Azienda USL Roma II del 26.10.2001, prot. n. 4350, con la quale è stata trasmessa con parere favorevole l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione della R.S.A. "Madonna del Tufo", ai sensi della L.R. 41/93 e del R.R. 1/94, per 80 pp.rr.;

**PRESO ATTO** che detto nulla osta risulta corredato, in particolare, della seguente documentazione: domanda del legale rappresentante della Società "Clinica Medico-chirurgica Madonna del Tufo S.p.A.", planimetria, relazione

tecnica, comprendente il regolamento interno, l'elenco del personale, le dotazioni strumentali, la dichiarazione del 24.05.2001 dell'Amministratore Delegato concernente l'abitabilità della struttura, con allegate le copie delle quattro richieste presentate al Comune di Rocca di Papa in data 19.02.2001 e comunicazione della ASL al Comune del 30.05.01, prot. n. 294, i pareri dei Servizi dell'Azienda USL Roma H del 10.04.01, prot. n. 251, del 25.09.01, prot. n. 543 ed il parere conclusivo del Direttore Sanitario della stessa Azienda del 8.10.01, prot. n. 7303, da cui si evince che gli 80 posti residenza, organizzati in 4 nuclei, sono destinati all'area della senescenza con alto livello assistenziale;

**VISTA** la circolare dell'Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute n. 15 del 27.4.1998 prot. n. 925/53 avente per oggetto: *Linee guida per l'applicazione del D.P.R. 22.09.1994 n. 425 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità di collaudo statico e di iscrizione al catasto"* (G.U. 1.7.1994, n. 152);

**RITENUTO** che la R.S.A. debba produrre il certificato di abitabilità ai sensi del predetto D.P.R. 425/94, secondo quanto già previsto nella propria precedente deliberazione relativa alla conferma della autorizzazione della casa di cura, pena la sospensione dell'attività per la quale la Azienda USL ha comunque espresso parere favorevole;

**VISTA** la ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di concessione regionale di Euro 1559,46, effettuato in data 17.04.2002, ai sensi della L.R. n. 30/80 e successive modificazioni e integrazioni, trasmessa con nota del 15.04.2002, unitamente a ulteriore documentazione relativa al medico specialista e all'infermiere dirigente, incaricati come responsabili della R.S.A.;

**PRESO ATTO** che il nulla osta è stato espresso dal Direttore Generale della Azienda USL ROMA H, sulla base dell'istruttoria dei Servizi che hanno acquisito la documentazione e proceduto alla verifica, nella situazione attuale, della conformità della R.S.A. ai requisiti previsti dalla normativa vigente, ai fini del rilascio della autorizzazione ai sensi della L.R. 41/93 e del R.R. 1/94;

**RITENUTO**, pertanto, di dover provvedere, in conformità al nulla osta del Direttore Generale della Azienda USL Roma H, all'adozione del provvedimento regionale, relativo al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della R.S.A. "Madonna del Tufo";

all'unanimità,

#### DELIBERA

Sulla base di quanto riportato in premessa, che integralmente si richiama:

- 1) Di autorizzare come segue - ai sensi della L.R. del 1.09.1993, n. 41 e del R.R. del 6.09.1994, n. 41 - la R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale) "MADONNA DEL TUFO", sita in Rocca di Papa (Roma) - Via Ariccia, 16, gestita dalla Società "Clinica Medico-chirurgica Madonna del Tufo S.p.A.", con sede in Rocca di Papa, Via Ariccia, 16 - codice fiscale n. 02598320584 - rappresentata da Maria Teresa Vincenzi, nata a Roma il 13.04.1936, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e da Luigi Cuzzo, nato a Roma il 19.05.1941, in qualità di Consigliere Delegato del Consiglio di Amministrazione, in conformità al nulla osta del Direttore Generale della Azienda USL ROMA H del 26.10.2001, prot. n. 4350 (All. 1) - che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione unitamente alla seguente documentazione: n. 1 tavola planimetrica (All. 2), relazione tecnica, comprendente regolamento interno, dotazione strumentale e dotazione del personale (All. 3), richiesta della R.S.A. del 5.01.2001 (all. 4), dichiarazione del 24.05.2001 dell'Amministratore Delegato concernente l'abitabilità della struttura, con allegate le copie delle quattro richieste presentate al Comune di Rocca di Papa in data 19.02.2001 e comunicazione della ASL al Comune del 30.05.01, prot. n. 294 (All. 5), pareri dei servizi e del Direttore Sanitario dell'Azienda USL Roma H (All. 6):

A) R.S.A. - area della senescenza con alto livello assistenziale;

B) CAPACITA' RICETTIVA = n. 80 posti residenza, organizzati in 4 nuclei, di 20 posti ciascuno.

2) Di prendere atto che il servizio lavanderia viene assicurato sia per R.S.A. che per la casa di cura, secondo quanto previsto dalla propria precedente deliberazione del 21.12.2001, n. 2036 - punto 5) del dispositivo - e che per R.S.A. in questione esistono i seguenti spazi e servizi in comune con la casa di cura (da considerarsi tali anche per quanto riguarda il calcolo delle superfici):

- a) piano seminterrato: locali gas medicali e quadri elettrici;
- b) piano terra: portineria/ingresso/soggiorno/attesa, cucina, servizi igienici visitatori e percorsi per collegamenti;
- c) piano primo: locali direzione amministrativa, spogliatoi per il personale;
- d) in edificio a parte: locali per il culto e servizio mortuario.

Tuttavia i servizi sanitari contemplati nell'autorizzazione della casa di cura possono essere messi a disposizione anche degli ospiti della R.S.A..

04 GIU. 2002

3) Di prendere atto che il Medico specialista responsabile è Giampiero Margnelli, nato a Roma il 28.06.1945, il quale può svolgere l'attività secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1 - lettera a) del R.R. n. 1/94, fino a quando non intervengano eventuali situazioni di incompatibilità rispetto alla normativa vigente.

L'Azienda USL ROMA H provvede alla vigilanza al riguardo.

4) Di prendere atto che l'infermiere dirigente responsabile, ai sensi dell'art. 10 - comma 1 - lettera b) - del R.R. 1/94 è Velletrani Carla, nata ad Ariccia (Roma), il 30.03.1960, la quale è tenuta all'osservanza dei compiti derivanti dalla propria funzione previsti dalla normativa vigente.

5) Di prendere atto che sono tuttora in corso lavori per la realizzazione di nuovi locali, per i quali è prevista l'utilizzazione per uffici amministrativi, portineria, direzione sanitaria e amministrativa, spogliatoi per il personale ecc. in sostituzione di quelli già esistenti e di rinviare, pertanto, a successivo provvedimento regionale l'autorizzazione definitiva della R.S.A., previo nulla osta conclusivo, corredato della necessaria documentazione, secondo le modalità stabilite dalle direttive regionali, della Azienda USL ROMA H.

6) Che la presente autorizzazione è concessa con le seguenti PRESCRIZIONI:

- che la R.S.A., nell'ambito degli adempimenti di cui al precedente punto 5) e, comunque, nei termini già previsti nella propria deliberazione del 21.12.2001, n. 2036, con la quale è stata rilasciata la conferma dell'autorizzazione alla casa di cura "Madonna del Tufo" - ai sensi dell'art. 58 della L.R. 64/87 - provveda:

a) a produrre la documentazione (relazione tecnica, regolamento interno, organico del personale e dotazione strumentale), riferita alla R.S.A., secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, per l'attività oggetto della presente autorizzazione, di cui al precedente punto 1), provvedendo, in particolare, per quanto riguarda la presenza della R.S.A. nell'ambito del complesso strutturale in cui insiste la casa di cura privata, alla indicazione dei "servizi generali" in comune, in relazione al precedente punto 2) e alle modalità di utilizzazione dei servizi sanitari da parte degli utenti della R.S.A.;

b) a produrre il certificato di abitabilità aggiornato, ai sensi del D.P.R. 425/94, relativo alla struttura esistente.

La mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra, comporterà la decadenza della presente autorizzazione contestualmente a quella della casa di cura.

9) Di disporre che

- la Azienda USL provveda alla vigilanza sulla R.S.A. in osservanza alla presente autorizzazione e alla attuazione del presente provvedimento;
- eventuali variazioni del titolare della gestione, del medico specialista responsabile, dell'infermiere dirigente responsabile, dei locali per ampliamento o trasformazione, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione;
- la denominazione della R.S.A. deve essere sempre preceduta o seguita dalla specificazione "R.S.A." ovvero "Residenza Sanitaria Assistenziale";
- è vietato cedere a qualsiasi titolo locali compresi nella planimetria, facente parte della presente autorizzazione;
- la R.S.A. è tenuta al rispetto della normativa nazionale e regionale nella organizzazione e nell'esercizio della propria attività autorizzata;
- la Azienda USL competente per territorio, deve provvedere alla verifica dei requisiti del personale sanitario;
- la Azienda USL deve altresì provvedere alla vigilanza della R.S.A. sulla osservanza della normativa vigente e sulla ottemperanza delle prescrizioni - in base alle quali è concessa la presente autorizzazione.

Omissioni ovvero errori materiali dovranno essere segnalati ai fini della loro rettifica, dalla Azienda USL competente per territorio ovvero dalla R.S.A., tramite la stessa ASL, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica della presente deliberazione.

La presente autorizzazione viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, nonché il rispetto della normativa vigente in materia edilizia, urbanistica, ambientale e archeologica.

L'Azienda USL ROMA H è tenuta a vigilare sulla rispondenza dell'organico del personale della R.S.A. allo standard previsto dalla normativa vigente.

La R.S.A. "Madonna del Tufo" è comunque tenuta agli eventuali adeguamenti per l'esercizio dell'attività derivanti dalle disposizioni in materia, a livello nazionale e dalla relativa applicazione a livello regionale.

Resta invariato quanto previsto nella propria precedente deliberazione del 21.12.2001, n. 2036, con la quale è stata autorizzata la casa di cura privata "Madonna del Tufo", ai sensi dell'art. 58 della L.R. 64/87 per la capacità ricettiva di 95 posti letto.

Il PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE Regione Lazio

Il SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi